CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE DEL COMUNE DI TREVI PER ANNI 3 PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2027.

CIG: B19D432009

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi socio-educativi in ambito scolastico e domiciliare, come di seguito meglio dettagliato:

- **Azione 1):** servizio di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per bambini e ragazzi disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 328/2000 frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e dell'infanzia.

  Per servizio educativo extrascolastico si intende l'attività rivolta alle persone con disabilità in ambiti esterni alla scuola, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi d'integrazione sociale e autonomia personale così come previsto dall'art.14 della legge 328/00.
- **Azione 2):** servizio di assistenza educativa domiciliare quale forma di prevenzione del disagio sociale e familiare del minore. Lo scopo generale dell'intervento è la promozione del benessere globale del minore all'interno del proprio contesto familiare, per sostenerlo nel processo di crescita e supportare la funzione educativa della famiglia, prevenendo il disagio e/o recuperando situazioni anche temporanee, di crisi e di rischio psico-sociale, attraverso la ricerca di una alleanza educativa tra la famiglia e le altre agenzie educative del territorio, in una prospettiva di limitazione del ricorso a strutture residenziali.
- **Azione 3):** servizio incontri protetti con la finalità di offrire uno spazio tutelato e idoneo ad osservare, valutare, stabilire o ristabilire e mediare la relazione genitori-figli o altri adulti di riferimento nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria o i Servizi Sociali valutino opportuno garantire sia la protezione del minore, sia il diritto del /dei genitore/genitori o altri adulti di riferimento a mantenere o ristabilire una continuità nella relazione con il/i figlio/figli in situazione di fragilità familiare, dovuta a separazioni conflittuali o casi di maltrattamento ed abuso in un ambito di tutela e protezione del minore.

ART. 2 – DESTINATARI

I destinatari dei servizi in oggetto sono:

- minori in genere;
- minori portatori di disabilità certificata;
- minori in condizione di disagio o svantaggio socio-culturale, anche inseriti in specifici progetti di cura prescritti da disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- nuclei familiari in condizione di disagio o svantaggio socio-culturale.

Per le azioni 1) - 2) - 3) si specifica che tra i destinatari non rientrano di norma, minori e nuclei famigliari che non possiedano il requisito della residenza nel Comune di Trevi, fatto salvo per i casi di urgenza indifferibile limitatamente al periodo di emergenza (che non può superare per convenzione la durata massima di due settimane). Al di fuori del periodo di emergenza come sopra definito, il servizio potrà essere attivato a favore di persone non residenti solo ed esclusivamente previa verifica ed acquisizione della disponibilità da parte del Comune di residenza del beneficiario a rimborsare il costo delle prestazioni effettuate, comprensivo degli oneri economici amministrativi ed organizzativi.

ART. 3 – DECLARATORIA DELLE AZIONI

I servizi oggetto del presente appalto sono organizzati ed eseguiti dall'aggiudicatario in completa autonomia operativa in linea con le linee programmatiche e gli indirizzi stabiliti dal servizio sociale competente che ne individua gli obiettivi, ne verifica il corretto raggiungimento e ne mantiene un controllo generale sull'esecuzione pur nel pieno rispetto della vigente normativa per gli appalti di servizi pubblici.

La Ditta aggiudicataria dovrà quindi provvedere all'erogazione delle seguenti attività educative:

A) AZIONE 1: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA PER BAMBINI E RAGAZZI DISABILI

A.1 Destinatari dei servizi

L'attività è rivolta a minori disabili con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e

dell'infanzia per cui l'Istituzione Scolastica, in stretta collaborazione e su indicazione del Servizio Sociale comunale, attivi un intervento educativo finalizzato a promuovere l'auto realizzazione e lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità latenti sia in ambito scolastico che extrascolastico dell'utente.

A.2 Finalità e obiettivi

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) costituisce il documento annuale elaborato congiuntamente dalle Istituzioni scolastiche, dal Servizio di Neuro-Psichiatria Infantile dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e dal servizio sociale del Comune (ove intervenga), nel quale vengono descritti gli interventi integrati, predisposti per l'alunno in situazione di disabilità, al fine di assicurare i diritti all'educazione e all'istruzione.

La stazione appaltante richiede all'esecutore, previa segnalazione del Dirigente Scolastico e autorizzazione del servizio sociale, personale con funzioni educative finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione del minore disabile, in attuazione degli obiettivi indicati nel PEI. Di seguito si elencano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le principali finalità ed obiettivi:

- Assistenza educativa scolastica è rivolta a minori disabili, certificati dalle competenti autorità sanitarie, per la promozione del loro sviluppo psicofisico complessivo, attraverso la predisposizione di interventi individualizzati e a piccolo gruppo mirati a favorire l'autonomia, la socializzazione e la relazione, nonché la partecipazione alla vita scolastica ed al rapporto tra i pari.
- Co-costruzione del Piano Educativo Individualizzato dello studente disabile in stretto rapporto con personale scolastico e in collaborazione con i servizi socio-sanitari del Distretto e con le famiglie dei minori disabili. L'educatore si inserisce nel progetto educativo dell'alunno, privilegiando gli aspetti strettamente educativi e lavorando in collegamento con tutti gli attori chiamati a garantire l'integrazione dello stesso.
- Assistenza educativa nelle attività extrascolastiche pomeridiane ed estive, mediante l'inserimento dei minori disabili nelle attività organizzate da

soggetti terzi volte a sostenere la socializzazione e l'integrazione con il gruppo dei pari.

- Attività di integrazione pedagogica con le agenzie educative terze, finalizzata all'inclusione del minore disabile nelle attività extrascolastiche.

A.3 Modalità di gestione

Per il servizio di assistenza educativa in ambito scolastico gli interventi avranno luogo presso gli Istituti Scolastici frequentati dai minori disabili, nelle località di destinazione delle uscite didattiche o in altre sedi come dà indicazioni contenute nel P.E.I.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di una figura educativa da assegnare al singolo minore disabile secondo un monte ore di interventi settimanali stabilito all'inizio dell'anno scolastico con il committente.

L'utilizzo del personale educativo, mai sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto la supervisione del dirigente scolastico, fermo restando la funzione di controllo svolta dal committente in stretta collaborazione con l'assistente sociale del comune di residenza del minore disabile.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire che, nell'ambito dell'organizzazione oraria settimanale stabilita per ogni minore disabile, venga assolta dall'educatore:

- La funzione di partecipazione alla stesura e verifica del PEI nonché alla sua sottoscrizione;
- La funzione di realizzazione degli obiettivi educativi specifici definiti nel PEI;
- La funzione di raccordo con il personale scolastico nonché sanitario dell'Azienda U.S.L. quando questo si renda necessario sulla base dei bisogni portati dal minore disabile.

Per il servizio di assistenza educativa extrascolastica gli interventi potranno aver luogo anche in contesti altri del territorio del Comune di Trevi, previa comunicazione/autorizzazione scritta da parte del Servizio Sociale di riferimento.

La stazione appaltante, per il tramite del proprio personale dedicato, provvederà a fornire alla Ditta aggiudicataria i dati e le informazioni necessarie sui singoli casi per lo svolgimento del servizio educativo e/o modifica dello stesso.

L'intervento dovrà essere assicurato entro 7 giorni dal ricevimento della stessa. La Ditta aggiudicataria dovrà elaborare una relazione di aggiornamento annuale in merito all'andamento del servizio erogato, al termine di ciascun anno scolastico, ovvero ogni volta che le venga richiesto, con consegna al Comune entro il mese successivo dal termine dell'attività, ovvero entro 10 giorni dalla richiesta.

A.4 Organizzazione del servizio

L'orario di svolgimento dei servizi in oggetto di capitolato è distribuito ordinariamente su sei giorni settimanali (dal lunedì al sabato), dalle ore 7.00 alle ore 20.00, per tutta la durata dell'appalto e per il periodo di frequenza alle attività secondo i calendari predisposti dai singoli committenti e articolato in unità di 60 minuti (1 ora) di effettivo svolgimento del servizio.

Gli orari e la sede di svolgimento delle attività con il numero di operatori necessari verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria in relazione al numero ed ai bisogni dei singoli utenti, compatibilmente con le risorse disponibili. Il monte ore educativo di attività **per anno scolastico** sarà indicativamente di circa **3.592 ore** che potrà variare, a seconda del numero di alunni presenti con le caratteristiche sopra descritte. Tale monte ore dovrà essere erogato dalla Ditta aggiudicataria, presso tutte le scuole frequentate dagli alunni residenti nel Comune di Trevi.

Nel monte ore necessario all'esecuzione del piano educativo individuato nell'ambito della programmazione e dell'intervento previsto, al fine di una migliore esecuzione del servizio, sono ricomprese anche le ore integrative di back- office da destinarsi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alla programmazione degli interventi, al raccordo con i servizi, ecc., nella misura di 3 ore ogni anno per ciascun utente, che verranno quindi riconosciute oltre le ore frontali di intervento e dovranno essere regolarmente documentate.

Per le azioni 1, 2 e 3 le sostituzioni del personale assente dovranno essere effettuate, di norma, dopo due giorni di assenza continuativa dell'operatore incaricato; potranno tuttavia essere stabiliti accordi diversi, in base alla gravità del caso, su specifica richiesta del Dirigente Scolastico e in accordo tra le parti. La presenza in servizio dell'operatore, in virtù del ruolo ad esso assegnato, relativa all'azione, è vincolata alla

frequenza dell'utente da assistere.

Qualora si verifichi l'assenza dell'utente titolare dell'intervento sarà attivato il meccanismo di accantonamento delle ore non prestate in un'apposita banca ore.

La banca ore è da utilizzarsi esclusivamente per le attività connesse al Servizio Educativo Assistenziale dello studente beneficiario dell'intervento, ovvero di altro minore, previa autorizzazione del servizio sociale. A titolo informativo, suddette ore potranno essere svolte per: potenziamento del servizio a favore di studenti disabili in caso di necessità, incontri con gli operatori della competente ASL, incontri con i docenti per stesura e verifica del P.E.I., incontri con i docenti e le famiglie, gite o uscite didattiche, assistenza agli esami, progetti particolari da svolgersi anche fuori dalla sede scolastica.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rilevare ed aggiornare mensilmente, per ciascun operatore, le ore eventualmente accantonate a seguito delle assenze dei minori assistiti e che costituiscono la "banca ore" sull'utente seguito dandone altresì comunicazione al committente.

La procedura di accantonamento sarà così regolamentata:

- il 1° giorno di assenza, l'educatore rimane in servizio e può, in accordo con il dirigente scolastico interessato, rimanere a disposizione della scuola per altri alunni con disabilità presenti o dedicarsi ad attività organizzative o di programmazione per l'alunno assente;
- dal 2° al 5° giorno (compresi), le ore confluiscono nella banca ore;
- dal 6° giorno di assenza dell'alunno e fino al rientro dell'alunno seguito, il servizio è sospeso e quindi le ore previste per quei giorni non possono essere né lavorate né accantonate e pertanto non saranno riconosciute al soggetto esecutore del servizio così come le ore della "banca ore" utilizzate, dovranno essere rendicontate sia quantitativamente che qualitativamente ovvero con precisa indicazione della motivazione dell'utilizzo.

In caso di ridotta frequenza o di trasferimento all'utente assistito, sarà sospesa sia l'esecuzione delle ore assegnate sul caso che le ore eventualmente accantonate in banca ore.

B) AZIONE 2: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE QUALE FORMA DI PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE E FAMILIARE DEI MINORI

B.1 Destinatari dei servizi

I destinatari dell'azione, a titolo esemplificativo, sono:

- Minori e/o famiglie in situazione di fragilità e di disagio sociale, anche temporaneo;
- Minori e famiglie con provvedimento degli organi giudiziari;
- Minori per i quali sia previsto il rientro in famiglia dopo un periodo di allontanamento disposto dalle autorità giudiziarie;
- Minori con comportamento che esprima disadattamento e/o disagio in relazione all'inserimento nei propri contesti di vita;
- Minori con difficoltà nei processi di socializzazione e di instaurazione di relazioni interpersonali che necessitino di supporto per l'inserimento nel gruppo dei pari;
- Minori in condizioni di trascuratezza morale e/o materiale;
- Minori le cui famiglie si trovino in difficoltà, anche temporanea, nel garantire cure adeguate ed esercitare una efficace funzione educativa;
- Minori con difficoltà di apprendimento che necessitino di supporto per il perseguimento del successo scolastico;
- Minori che necessitano di interventi di protezione e tutela, quale misura alternativa all'allontanamento dal nucleo di origine.

Minori stranieri non accompagnati che necessitano di interventi educativi e di sostengo in relazione al progetto personalizzato.

B.2 Finalità e obiettivi

Il Servizio di assistenza domiciliare educativa è finalizzato alla realizzazione di interventi di natura sociale ed educativa, assicurati prevalentemente ma non esclusivamente, presso il domicilio, a sostegno di nuclei familiari con minori, in grave svantaggio socio-educativo, relazionale e culturale. In particolare ci si riferisce

a minori, i cui i genitori necessitano di aiuto e di supporto nello svolgimento e nello sviluppo delle competenze educative. Tali prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo a favore dei minori in situazione di disagio, sia in termini di sostegno diretto ad essi stessi e alla loro famiglia, al fine di salvaguardare e migliorare la qualità del rapporto tra genitori e figli.

Le attività da garantire, descritte nel dettaglio sono le seguenti:

- Co - progettare ed attuare interventi individualizzati e personalizzati atti a valorizzare le capacità e le competenze del minore, al fine di svilupparne le potenzialità.
- Favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio- educativi, culturali svantaggiati.
- Agevolare una positiva collaborazione con tutte le istituzioni e le realtà territoriali che si occupano di minori.
- Migliorare le relazioni all'interno del nucleo familiare aiutando i genitori a riconoscere i bisogni dei figli, comprenderne i comportamenti, gli atteggiamenti per riscoprire e attivare le loro potenzialità latenti o magari temporaneamente inutilizzate, al fine di promuoverne la crescita psicologica ed intellettiva ma anche di coadiuvare gli stessi genitori nelle azioni di recupero delle proprie funzioni educative e di responsabilità genitoriale,
- Promuovere un processo di cambiamento reale del nucleo familiare al fine di renderlo autonomo nelle attività di cura domestica, nella gestione del budget familiare, nella cura dei rapporti con la Scuola e le altre Agenzie del territorio, nella tutela della salute dei componenti del nucleo familiare.
- Favorire l'integrazione e la socializzazione del minore nel proprio ambiente di vita, attraverso l'accesso alle strutture educative presenti sul territorio.
- Sviluppare le capacità di apprendimento attraverso un sostegno costruttivo nello svolgimento dei compiti e contribuire alla nascita di una collaborazione sistematica con gli insegnanti.

- Gestire, secondo le indicazioni dell'autorità giudiziaria, gli incontri protetti e in spazi neutri tra i minori, i genitori eventualmente non conviventi, e/o i famigliari e i parenti più significativi;

Si prevede anche la possibilità di elaborare dei progetti di sostegno educativo destinati a piccoli gruppi di minorenni, anche in contesti diversi dal domicilio, per rendere più efficiente la capacità di risposta ai bisogni ed accentuare le dimensioni aggregative e socializzanti dell'intervento.

B.3 Modalità di gestione dell'azione

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di un educatore presso il domicilio del minore e della sua famiglia o in altro contesto ritenuto idoneo, per il numero di ore giornaliere e settimanali definite nel progetto educativo, messo a punto dall'assistente sociale del Comune di Trevi.

È altresì prevista la possibilità che il servizio sociale elabori progetti di sostegno educativo destinati a piccoli gruppi di minorenni in contesti privati dislocati nel territorio di competenza.

La richiesta di attivazione degli interventi, avverrà con comunicazione scritta al coordinatore individuato dalla Ditta aggiudicataria, contenente: le attività da svolgere, il monte ore, la sede nonché gli obiettivi specifici da raggiungere.

L'effettiva attivazione del servizio avverrà con modalità concordate tra l'Assistente Sociale del Comune di Trevi e l'educatore assegnato e/o il proprio coordinatore, in un incontro preliminare di conoscenza del caso e di definizione del progetto educativo.

Gli educatori titolari dei percorsi educativi dovranno partecipare, anche coinvolgendo il proprio coordinatore, a periodici incontri con l'Assistente Sociale al fine di monitorare e verificare gli interventi in corso.

La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantire che vengano assolte dall'educatore le seguenti funzioni:

- Elaborare, in collaborazione con l'Assistente Sociale del Comune di Trevi, i progetti educativi dei singoli minori o del gruppo di minori;
- Fornire prestazioni di assistenza educativa dirette al minore secondo

quando previsto dal progetto;

- Attivare interventi di educazione alla genitorialità in famiglia – su specifiche problematiche inerenti casi individuali - e di gruppo, laddove definito nel progetto educativo;
- Favorire l'apprendimento delle abilità sociali, l'acquisizione di proprie capacità di apprendimento scolastico;
- Fornire prestazioni di assistenza educativa dirette ai genitori del minore, finalizzate alla costruzione di un metodo educativo adeguato e ad un'opportuna interpretazione della funzione genitoriale;
- Intrattenere rapporti sistematici con gli operatori scolastici al fine di favorire la continuità e integrazione scuola-casa dell'intervento educativo;
- Monitorare l'andamento del progetto educativo e il progressivo perseguimento degli obiettivi;
- Segnalare tempestivamente al referente individuato dal Comune il verificarsi di criticità di rilievo;
- Partecipare agli incontri di raccordo e monitoraggio convocati periodicamente dal servizio sociale del committente.

La Ditta aggiudicataria, al termine della realizzazione dei singoli progetti educativi, dovrà elaborare una relazione di aggiornamento circa l'andamento del servizio erogato per ogni singolo minore o gruppo di minori contenente gli obiettivi raggiunti.

In relazione invece alle situazioni di tutela minori con mandato dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta della stessa Autorità o del Servizio Sociale comunale, dovrà essere tempestivamente elaborata una relazione sull'andamento e/o sull'esito del progetto educativo ogni qualvolta si renda necessario.

B.4 Organizzazione del servizio

L'orario di svolgimento dell'azione in oggetto è distribuito ordinariamente su sei giorni settimanali (dal lunedì al sabato), dalle ore 7.00 alle ore 20.00, per tutta la durata dell'appalto e articolato in unità di 60 minuti (1 ora) di effettivo svolgimento del servizio.

Gli orari e la sede di svolgimento delle attività con il numero di operatori necessari

verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria in relazione al numero ed ai bisogni dei singoli committenti, compatibilmente con le risorse assegnate.

Il monte ore di assistenza domiciliare educativa **per anno solare** è pari indicativamente a circa **2.592 ore** educative che potrà variare, a seconda del numero di alunni destinatari dell'azione.

Nel monte ore necessario all'esecuzione del progetto educativo individuato nell'ambito della programmazione e dell'intervento previsto, al fine di una migliore esecuzione del servizio, sono ricomprese anche le ore integrative di back- office da destinarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo alla programmazione degli interventi, al raccordo con i servizi ecc., nella misura di 1 ora/anno per ciascun utente. Tali ore verranno quindi ricomprese nel monte ore frontali di intervento e dovranno essere regolarmente documentate.

Le sostituzioni del personale assente dovranno essere effettuate entro e non oltre due giorni di assenza continuativa dell'operatore incaricato.

Qualora si verifichi l'assenza dell'utente titolare dell'intervento sarà attivato il meccanismo di accantonamento delle ore non prestate in un'apposita banca ore.

La banca ore è da utilizzarsi esclusivamente per le attività connesse al Servizio Educativo Assistenziale del minore destinatario dell'intervento, ovvero di altro minore, previa autorizzazione del servizio sociale.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rilevare ed aggiornare mensilmente, per ciascun operatore, le ore eventualmente accantonate a seguito delle assenze dei minori assistiti e che costituiscono la "banca ore" sull'utente seguito dandone altresì comunicazione al committente.

C) AZIONE 3: SERVIZIO INCONTRI PROTETTI

C.1 : Destinatari dei servizi

I destinatari diretti e principali degli interventi sono i minori da 0 a 18 anni, residenti nel Comune di Trevi, ovvero domiciliati e presi in carico dai medesimi servizi sociali.

Considerato il diritto del minore stesso "separato" da uno o da entrambi i genitori e/o

parenti a mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare, si prevede su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la realizzazione di interventi in ambito protetto, con la presenza di un operatore.

In via generale, la tipologia della casistica oggetto degli interventi del Servizio Incontri Protetti è rivolta ai nuclei familiari multiproblematici residenti ovvero domiciliati e presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Trevi che si trovino nelle seguenti condizioni:

- situazioni familiari in cui il genitore collocatario impedisca al figlio di vivere una relazione serena con l'altro genitore;
- situazioni che presentano una pesante conflittualità di coppia dovuta quasi esclusivamente all'elaborazione della separazione coniugale;
- casi di minori in affido etero familiare o affidati ai Servizi Sociali;
- situazioni in cui la relazione tra bambino e il genitore è resa difficoltosa da provvedimenti limitativi della libertà personale, conseguenti ai procedimenti penali;
- in tutti i casi dove è prescritta dall' Autorità Giudiziaria competente a seguito anche di limitazione, sospensione e decadenza nella responsabilità genitoriale di uno o di entrambi.

C2: Finalità e obiettivi

Gli obiettivi del servizio incontri protetti sono i seguenti:

- promuovere il mantenimento di una relazione significativa tra il minore in condizione di disagio ed il nucleo d'origine o altri familiari e fornire supporto affinché detta relazione possa essere ristabilita;
- attuare interventi di mediazione e facilitazione della relazione tra minore e genitore/i non collocatario/i, o altri parenti e ridurre ed attenuare le tensioni connesse all'incontro, al fine di proteggere i minori da situazioni potenzialmente pregiudizievoli;
- realizzare una significativa osservazione e valutazione delle dinamiche che si creano tra i soggetti coinvolti, al fine di fornire elementi utili alla più

complessiva valutazione dei Servizi Sociali e dell'Autorità Giudiziaria competenti sul caso;

- garantire uno spazio-fisico-relazionale ed emotivo rassicurante, accogliente e sicuro per gli incontri del minore con il/i genitore/i o altri familiari;
- assicurare una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto in presenza del minore;
- promuovere ed accompagnare i genitori a ritrovare capacità di accoglimento, anche emotivo, del figlio e favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e realizzare percorsi di autonomia.

C3: Modalità di gestione

Le attività del servizio Incontri Protetti si svolgeranno presso la sede che l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, ubicata nel territorio del Comune di Trevi in zona facilmente raggiungibile anche con i mezzi di trasporto pubblici e adeguata negli spazi e negli arredi alla destinazione d'uso. Su valutazione del servizio sociale del Comune di Trevi o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, gli incontri potranno essere svolti in altra sede ritenuta opportuna, con l'eventuale presenza dell'educatore.

Gli interventi dovranno essere svolti in modo continuativo dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente Appalto.

Gli incontri protetti, generalmente della durata di 1,5/2 ore, possono per finalità ed obiettivi differenti, essere aumentati nell'orario e nella frequenza (secondo quanto disposto anche dall'Autorità Giudiziaria competente ed autorizzato dal Servizio Sociale).

Specificità delle azioni:

Gli interventi per gli incontri protetti comprendono, senza ulteriore costo aggiuntivo, tutte le attività di back-office correlate per la gestione della casistica e del servizio complessivo. In particolare sono azioni correlate e pienamente comprese nell'attività:

- apertura ed aggiornamento del fascicolo e degli atti inerenti la casistica trattata, per quanto di competenza del Servizio incontri protetti;
- stesura delle relazioni e delle comunicazioni inerenti la gestione della casistica

trattata nel rispetto dei tempi previsti dallo scadenzario del servizio e/o definiti in accordo con il servizio inviante in sede di attivazione e/o di gestione dell'intervento. Si precisa che è prevista la redazione di una relazione trimestrale sull'andamento degli incontri, salvo diverse richieste da parte del Servizio Sociale per la necessità di aggiornamento all'Autorità Giudiziaria o altra situazione sopraggiunta;

- partecipazione alle équipe di rete e rapporti con il Servizio Sociale competente;
- preparazione e riordino degli spazi e dei materiali dello Spazio Incontri protetti;
- contatti telefonici con l'utenza ed i Servizi.

Nello specifico il personale individuato per lo svolgimento degli incontri protetti deve:

- Evitare qualsiasi atteggiamento che possa essere strumentalizzato dalle parti, attenendosi scrupolosamente al proprio ruolo professionale;
- Garantire al minore un contesto protetto e neutro, rispettando e facendo rispettare le disposizioni impartite e assicurandosi che le dinamiche relazionali durante l'incontro siano appropriate;
- Limitare il contatto e le conversazioni con le figure genitoriali all'esclusivo ambito formalmente definito, respingendo qualsiasi coinvolgimento;
- Rinviare alle figure competenti (referente tecnico del caso, autorità, coordinatore…) eventuali richieste, osservazioni o critiche, limitandosi a gestire la situazione presente;
- Gestire eventuali emergenze, privilegiando l'interesse del minore, utilizzando il proprio buon senso e contattando il proprio responsabile in caso di dubbio e/o difficoltà.
- Valutare di volta in volta l'opportunità dei luoghi da frequentare al fine di garantire le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento dell'incontro protetto.
- Nella gestione degli incontri l'educatore ha il compito di osservare e monitorare le dinamiche relazionali, facilitando, se necessario, il clima relazionale con piccoli suggerimenti pratici sulle attività da svolgere e

intervenire quando le dinamiche siano evidentemente disfunzionali per il minore.

- Non trattenersi in conversazione con le figure genitoriali prima dell'inizio o dopo la conclusione dell'incontro e non può effettuare riprese video o fotografiche salvo diverse indicazioni ricevute dal Coordinatore dell'aggiudicataria.
- Interrompere l'incontro nell'ipotesi che vengano introdotti argomenti o agiti comportamenti non idonei o non appropriati per il minore o comunque tali da potergli arrecare un pregiudizio anche temporaneo e transitorio.

C4: Organizzazione del servizio

Per INCONTRO protetto si intende:
un'azione preordinata e strutturata, la cui organizzazione è flessibile e definita, a seconda delle caratteristiche del caso trattato e dell'età del bambino, con una durata complessiva variabile. Comprende sempre l'accoglienza del minore, del genitore o adulto delegato che accompagna il bambino, del genitore o altro adulto che deve incontrare, l'incontro vero e proprio, la fase di saluto con i minori e gli adulti coinvolti. Secondo le diverse singole progettualità, può prevedere uno scambio ed un confronto con i genitori e/o gli altri adulti coinvolti, limitatamente alle questioni inerenti gli incontri.
Gli incontri protetti possono effettuarsi nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
- il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13.00 o eccezionalmente in orario pomeridiano su specifica disposizione della Autorità Giudiziaria.

Il monte ore destinato all'azione 3) **per anno solare** è pari indicativamente a circa **315 ore** che potrà variare, a seconda del numero di minori destinatari dell'azione.
Nel monte ore necessario all'esecuzione del progetto educativo individuato nell'ambito della programmazione e dell'intervento previsto, al fine di una migliore esecuzione del servizio, sono ricomprese le ore integrative di back- office da destinarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo alla programmazione degli

interventi, al raccordo con i servizi ecc., nella misura di 1 ora/anno per ciascun utente che verrà ricompresa nelle ore frontali di intervento e dovranno essere regolarmente documentate.

Si sottolinea che gli incontri protetti dovranno essere svolti prevalentemente in orario pomeridiano, nonché nella giornata del sabato, al fine di facilitare la partecipazione dell'utenza.

In casi di particolari conflitti e rischi dovrà essere garantita la presenza di personale di vigilanza. Laddove tra il genitore o l'adulto delegato che accompagna il minore e quello che lo incontra sia in essere un divieto di avvicinamento, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il rispetto di tale disposizione, applicando tutte le precauzioni del caso, prevedendo anche un servizio di sicurezza.

Gli incontri protetti dovranno essere gestiti da un solo operatore di riferimento al fine di evitare il turnover. La presenza di un secondo operatore può essere prevista laddove il Servizio Sociale lo ritenesse necessario, computandone il costo orario e dovrà essere autorizzata. Laddove invece fosse la ditta aggiudicataria a richiedere la presenza di un secondo operatore, tale richiesta (motivata per iscritto), per poter essere accolta e computata nel costo, dovrà preventivamente essere condivisa con il Servizio Sociale ed autorizzata.

ART. 4 – RUOLO E COMPITI DEL COMMITTENTE

Il committente:

a) in relazione all'azione 1:

- Promuove ed attiva gli interventi educativi sui singoli casi (l'attivazione degli interventi avverrà con comunicazione scritta).
- Fornisce alla Ditta aggiudicataria i dati e le informazioni necessarie sui singoli casi e per lo svolgimento del servizio educativo e/o modifica dello stesso.
- Svolge funzioni di co-progettazione, di indirizzo e controllo nelle varie fasi di attuazione dei progetti educativi ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio ai reali bisogni

dell'utenza.

- Esplica funzioni di raccordo tra la ditta e gli altri soggetti coinvolti nei progetti educativi.

b) in relazione all'azione 2:

- Elabora gli interventi educativi sui singoli minori o su gruppi di minori;
- Inoltra al Coordinatore designato dalla Ditta aggiudicataria la richiesta scritta di attivazione degli interventi;
- Promuove l'incontro preliminare di definizione congiunta del progetto di sostegno educativo individualizzato o di gruppo con l'educatore assegnato e/o il Coordinatore della Ditta aggiudicataria;
- Valida ed autorizza l'attivazione dei progetti educativi individualizzati o di gruppo;
- Promuove momenti di verifica e di monitoraggio dei progetti attivati con l'educatore assegnato o il coordinatore della Ditta aggiudicataria;
- Garantisce collegamenti costanti con l'educatore assegnato e/o il Coordinatore della Ditta aggiudicataria per la gestione dei casi e la segnalazione di qualunque problema dovesse insorgere nel periodo di realizzazione del progetto educativo individualizzato;
- Garantisce collegamenti costanti con le famiglie;
- Svolge un ruolo di regia e di facilitazione della comunicazione tra famiglia, Ditta aggiudicataria ed altri servizi competenti per i casi seguiti;
- Controlla nelle varie fasi di attuazione dei progetti la corretta gestione delle attività e la rispondenza del servizio ai reali bisogni dell'utenza.

c) in relazione all'azione 3, il Servizio Sociale del Comune di Trevi:

- Elabora il progetto Individuale di intervento nel quale vengono definiti:
  - la sede degli incontri;
  - il contesto (osservazione, tutela e protezione del minore; sostegno e facilitazione alla relazione; mediazione; vigilanza; ecc.);
  - gli obiettivi;

- i tempi e modalità di erogazione dell'intervento (data di attivazione; cadenza e durata degli incontri);
- modalità e tempi di monitoraggio e valutazione dell'intervento;
- il ruolo dell'educatore in funzione della situazione specifica;
- eventuali prescrizioni legate all'intervento;

Ogni P.I.I. è accompagnato da un regolamento per lo svolgimento degli incontri protetti che viene fatto sottoscrivere dalle parti prima dell'inizio dell'intervento e prima dell'applicazione di qualsiasi modifica al progetto stesso.

ART. 5 – RUOLI E COMPITI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria, in osservanza a tutte le normative, indirizzi e disposizioni nazionali e regionali per il settore, provvederà con propria organizzazione, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, ad erogare le prestazioni previste all'interno del presente capitolato d'appalto e qui sintetizzate:

- Programmazione, organizzazione e realizzazione degli interventi educativi richiesti dai committenti delle singole azioni;
- Coordinamento di tutti i servizi educativi oggetto del presente Capitolato;
- Collaborazione con la committenza per lo svolgimento della loro funzione di programmazione e verifica delle politiche educative;
- Gestione e organizzazione del personale utilizzato ivi comprese le sostituzioni per le assenze;
- Retribuzioni degli operatori impiegati nel servizio, oneri previdenziali, sociali ed assicurativi anti- infortunistici compresi imposte, tasse e qualsiasi altra spesa derivante dall'assunzione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- Provvedere alla formazione del personale incaricato, mediante piani di aggiornamento annualmente predisposti e che prevedano che il personale incaricato partecipi anche ad eventuali incontri di formazione inerenti le mansioni esercitate indetti dal committente;
- Prevedere una sede sul territorio o comunque in zona limitrofa dotata di

indirizzo e-mail e numero di telefono attivata in permanenza, per tutto il periodo dell'affidamento e per tutta la fascia oraria di funzionamento delle attività. Tale sede dovrà essere dotata di personale idoneo ad assicurare le necessarie sostituzioni di personale assente, a rispondere ai vari problemi di conduzione ed alle eventuali disfunzioni rilevate dalla dirigenza scolastica, comunale e socio-sanitaria, oltre che dal proprio personale;

- Prevedere a proprio carico ore integrative, ovvero non in rapporto diretto con l'utente, destinate ad incontri periodici per programmazione e monitoraggio degli interventi educativi.

ART. 6 – FIGURE PROFESSIONALI

L'aggiudicatario dovrà avvalersi, per l'erogazione dei servizi di cui al presente capitolato, delle seguenti figure professionali:

- coordinatore dei servizi;
- educatore professionale o personale con adeguata e documentabile esperienza in servizi analoghi nonché in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  - laurea in psicologia, in pedagogia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione;
  - abilitazione magistrale; diploma di educatore professionale;
  - diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza pluriennale nei servizi oggetto dell'appalto;
- assistente educativo.

6.1 Il coordinatore dei servizi

L'affidatario individua al proprio interno, senza ulteriori oneri per il committente, un coordinatore referente per le funzioni di raccordo, verifica e monitoraggio.

Il coordinatore, sarà responsabile del buon andamento e della verifica dei servizi del presente capitolato nonché della fornitura dei supporti funzionali necessari all'organizzazione dei servizi con particolare riferimento a:

- elaborazione, in collaborazione con il committente e/o l'istituzione scolastica del progetto individualizzato (PAI o PEI) e individuazione del personale idoneo alla realizzazione dell'azione;
- cura degli aspetti organizzativi e amministrativi;
- coordinamento, sostegno e supervisione del personale incaricato con immediata comunicazione al committente di eventuali disfunzioni;
- sostituzione del personale assente;
- produzione, aggiornamento e trasmissione periodica e puntuale al committente della documentazione prevista nel presente capitolato;
- partecipazione alle riunioni di coordinamento e monitoraggio con il committente e /o con gli altri soggetti interessati;
- essere reperibile telefonicamente durante tutto l'orario di funzionamento dei servizi. In caso di assenza del Coordinatore, dovrà essere garantita adeguata sostituzione durante tutto il periodo. Il nominativo del sostituto dovrà essere preventivamente comunicato al committente;
- predisporre con cadenza annuale, una relazione con descrizione complessiva del servizio prestato comprensiva di: valutazione sul funzionamento dello stesso, verifica in merito ai risultati conseguiti, nonché indicazioni e proposte di sviluppo e di miglioramento dell'attività.

Per la figura del coordinatore dei servizi è richiesto l'inquadramento nella categoria D3 o E1 (ex 7° livello) del vigente CCNL Cooperative sociali e almeno 5 anni di esperienza nei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato.

6.2 Educatore professionale

L'Educatore Professionale (EP) che opera nei servizi socio-educativi in oggetto di questo capitolato progetta, organizza e gestisce progetti e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà: minori, famiglie, disabili

L'E.P. lavora in équipe collaborando con altre figure professionali, promuove i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento e/o reinserimento sociale definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e

socio-sanitari in rete con altre agenzie educative.

L'educatore professionale garantisce gli interventi educativi come dettagliati nelle singole azioni in oggetto di capitolato e qui sinteticamente indicati:

- interventi educativi rivolti a minori e finalizzati ad una corretta crescita psico-fisica attraverso la valorizzazione delle capacità individuali;
- aiuto nel facilitare la vita di relazione con i coetanei e nell'agevolare la partecipazione scolastica;
- aiuto nell'organizzazione del tempo libero e supporto nello svolgimento dei compiti scolastici;
- supportare la regolamentazione della relazione genitori-figli;
- stimolare l'assunzione della responsabilità genitoriale;
- interventi educativi rivolti a disabili e alle loro famiglie sostenendo il soggetto nelle proprie attività quotidiane garantendo appoggio e mediazione per i bisogni materiali (autonomia personale, spostamenti, attivazione di funzioni prassiche, comunicazione, ecc..), mantenendo le abilità residue e individuando il contesto educativo, aggregativo e di inserimento sociale rispondente alle caratteristiche dell'utente;
- interventi educativi volti a garantire l'integrazione scolastica;
- interventi educativi di raggiungimento, mantenimento e potenziamento delle autonomie personali.

Per la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, è richiesta la qualifica attribuita con diploma di laurea L19 -Scienze dell'Educazione e della Formazione così come riconosciuto con la legge di bilancio 2018 (commi 594-601).

6.3 Assistente educativo

L'assistente educativo, garantisce:

- il supporto agli interventi di carattere educativo;
- il supporto agli interventi a carattere didattico;
- il supporto alle attività a carattere assistenziale.

Per la figura dell'assistente educativo è richiesto il possesso di titolo di diploma di

scuola secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale acquisita nell'ambito di servizi educativi.

ART. 7 – PERSONALE

La Ditta aggiudicataria deve svolgere i servizi oggetto del presente capitolato, avvalendosi di personale in numero adeguato a cui siano applicati i contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente.

È da considerarsi indispensabile la capacità degli operatori di lavorare in equipe, sia per momenti di supervisione e coordinamento, che per la partecipazione a riunioni ed a gruppi di lavoro con altri professionisti.

Il personale della ditta aggiudicataria deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato. Prima o contemporaneamente (nel caso di sostituzioni) all'avvio in servizio, la Ditta aggiudicataria invia nota scritta al Comune di Trevi specificando per le diverse azioni i dati anagrafici, la qualifica professionale, l'inquadramento, i titoli di servizio e il curriculum vitae del personale impiegato che danno diritto all'assegnazione al servizio. Il committente ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non offra garanzie di capacità, professionalità e non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dai progetti da realizzarsi. Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del C.P. La Ditta aggiudicataria ed i propri dipendenti, infine, sono tenuti al rigoroso rispetto del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016.

La Ditta aggiudicataria, dovrà indicare il nominativo del Coordinatore che sarà in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale in servizi analoghi a quelli descritti nel presente capitolato valutabile dal curriculum presentato.

Ogni persona che presti attività nei servizi oggetto del presente Capitolato, dovrà possedere idonee qualità morali, ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, sarà tenuto a fornire al committente l'elenco degli operatori di cui intende avvalersi depositando contestualmente la fotocopia del titolo di studio ed il curriculum. Tale elenco

deve essere costantemente aggiornato con il personale utilizzato per le sostituzioni.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza della normativa di legge in materia di riconoscimento del personale impiegato durante lo svolgimento del servizio.

ART. 8 – CONTINUITÀ NEL SERVIZIO E DEL PERSONALE

La Ditta aggiudicataria si impegna in modo prioritario a garantire la continuità del servizio, mantenendo la continuità degli operatori sullo stesso soggetto per tutto il periodo relativo alla durata dell'appalto, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti.

La Ditta aggiudicataria provvede alla sostituzione/integrazione immediata e comunque non oltre le 48 ore del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo con un numero ridotto di figure "jolly", il più possibile costante, che preventivamente abbiano preso conoscenza degli ambiti di lavoro e delle attività da condurre.

In ragione della natura dei servizi per l'azione 3 la sostituzione del personale dovrà essere immediata.

Le eventuali sostituzioni del personale devono essere tempestivamente segnalate ai soggetti competenti.

In caso di sciopero:

- del proprio personale, la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare con almeno 5 giorni di anticipo il disservizio, e si impegna comunque a concordare col responsabile del contratto modalità di sciopero rispettose della legge n. 146/1990;
- degli operatori scolastici che comporti l'interruzione del servizio, i Servizi Scuola o suoi delegati ne daranno comunicazione alla ditta almeno tre giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. Il committente si obbliga, secondo le reali possibilità organizzative e le oggettive necessità di servizio, a comunicare eventuali nuove esigenze di prestazioni con almeno quindici giorni di anticipo ed entro tale data il committente deve garantire la copertura del personale necessario.

ART. 9 – STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Ente appaltante e aggiudicatario collaborano nel monitoraggio e nella valutazione della qualità del servizio mediante la verifica dell'andamento dei progetti di intervento e del rispetto del monte ore assegnato ad ogni minore e mediante l'elaborazione di indicatori atti a rilevare la qualità percepita. Per il monitoraggio in particolare ci si avvarrà dei seguenti strumenti come dettagliato nella declaratoria delle singole azioni:

1. riunioni periodiche;
2. documentazione varia da trasmettere al committente:
   a) progetti di intervento individualizzati entro 15 giorni dal periodo di osservazione;
   b) relazioni di verifica dei casi a metà della durata prevista annua e a fine anno ovvero ogniqualvolta venga richiesto dal servizio sociale comunale;
   c) fogli presenza di ogni operatore entro il 15 del mese successivo, controfirmato dal beneficiario dell'intervento o figura a tutela, con indicazione dell'azione svolta, degli accessi effettuati e del relativo monte ore;
   d) piano di lavoro settimanale di ciascun operatore tempestivamente aggiornato in caso di variazioni;
   e) scheda sintetica di valutazione della gestione complessiva del servizio entro gennaio dell'anno successivo;
   f) prospetto sintetico di tutti i casi seguiti entro 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico per le attività dell'azione 1 e ogni tre mesi per i casi di cui all'azione 2 e 3;

ART. 10 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla formazione

continua e all'aggiornamento professionale del personale in servizio.

A tal fine, ad ogni inizio di anno solare, presenta per iscritto alla committenza il piano formativo annuale del personale che dovrà contenere a titolo esemplificativo:

- riforma Cartabia;
- ruoli, compiti e funzioni dell'educatore;
- progettazione e programmazione dell'azione educativa.

Tale programma dovrà prevedere una formazione annua minima di 12 ore per ogni operatore e dovrà essere validato dalla committenza.

Al soggetto aggiudicatario spetta inoltre garantire, con oneri a proprio carico, la supervisione degli educatori in servizio intesa come un'azione finalizzata alla rilettura degli interventi educativi e delle dinamiche relazionali al fine di poter approfondire l'efficacia delle metodologie e strategie applicate.

Le modalità di supervisione che l'aggiudicatario intende attuare dovranno essere indicate nell'offerta tecnica.

ART. 11 – INDICAZIONI SUL MONTE ORE E SULL'UTENZA

Il monte ore, determinato in via presuntiva, che l'impresa è comunque tenuta ad assicurare, è stimato in **n. 6.499 ore annuali**, corrispondenti a **n. 19.497 ore complessive per la durata dell'appalto (3 anni)**, così distinte:

a) in relazione all'azione 1 - Servizio di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per bambini e ragazzi disabili:

Alunni presunti	**Tipologia scuola**	**Ore di servizio settimanali** (circa n. 35 settimane/anno)	**Ore di servizio complessive per 3 anni**	**Ore di back-office per 3 anni** (n. 3 annuali per utente)
n. 1	Infanzia	4	420	9
n. 7	Primaria	32	3.360	63
n. 5	Secondaria di 1° grado	33	3.465	45
n. 6	Secondaria di 2° grado	32	3.360	54
Totale		**101**	**10.605**	**171**
TOTALE ORE APPALTO Azione 1			**10.776**	

b) in relazione all'azione 2 - Servizio di assistenza educativa domiciliare quale forma di prevenzione del disagio sociale e familiare dei minori:

Minori presunti	**Tipologia intervento**	**Ore di servizio settimanali**	**Ore di servizio complessive per 3 anni**	**Ore di back-office per 3 anni** (n. 1 annuale per utente)
n. 18	Attività educativa e assistenza domiciliare *(tutto l'anno)*	44	6.864	54
n. 4	Attività educativa e assistenza domiciliare *(solo nel periodo di chiusura delle scuole, circa 13 settimane l'anno)*	22	858	0
Totale		**62**	**7.722**	**54**
TOTALE ORE APPALTO Azione 2			**7.776**	

c) in relazione all'azione 3 - Incontri protetti:

Minori presunti	**Tipologia intervento**	**Ore di servizio settimanali**	**Ore di servizio complessive per 3 anni**	**Ore di back-office per 3 anni** (n. 1 annuale per utente)
n. 3	Incontri protetti *(tutto l'anno)*	6	936	9
Totale		**6**	**936**	**9**
TOTALE ORE APPALTO Azione 3			**945**	

In merito al monte ore riferito a ciascuna azione, si specifica che, laddove si rendesse necessario, un eventuale avanzo di ore relativo al servizio assistenza domiciliare (azione 2) potrà essere svolto per soddisfare i bisogni riferiti al servizio incontri protetti (azione 3) o viceversa. Il diverso utilizzo del monte ore dovrà comunque essere autorizzato e calendarizzato dal Servizio Sociale del Comune di Trevi.

ART. 12 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di tre anni con decorrenza dal 01/07/2024 o dalla data

di effettiva consegna del servizio.

Alla scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, e nei casi in cui se ne riscontri la necessità, il committente si riserva l'opzione di prorogare l'affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato per un ulteriore anno mediante comunicazione via PEC da trasmettere all'aggiudicatario almeno 30 giorni prima del termine dell'affidamento. L'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e nella restante documentazione di gara, comprensiva dell'offerta tecnica ed economica.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, il committente si riserva di richiedere in corso di esecuzione, qualora si dovesse rendere necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, c.d. *"quinto d'obbligo"*; l'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguirle alle condizioni originariamente previste, senza possibilità di risolvere il contratto.

ART. 13 – IMPORTO APPALTO E PREZZI A BASE DI GARA

L'importo presunto del contratto per la durata di 3 anni (base d'asta soggetta a ribasso) è pari a € 446.286,33 al netto dell'Iva, determinato con riferimento alla durata di anni tre dell'affidamento, con esclusione di ogni opzione e rinnovo:

Importo dell'affidamento per anni 3	€ 446.286,33
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
Importo presunto del contratto (base d'asta soggetta a ribasso)	**€ 446.286,33**

L'importo suddetto è comprensivo dei costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 390.500,54 per lo svolgimento del servizio nel triennio.

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a € 714.058,13 al netto dell'Iva, comprensivo di opzioni e rinnovi, così determinato:

Importo dell'affidamento per anni 3	€ 446.286,33
Facoltà di rinnovo per 1 anno	€ 148.762,11

Opzione del quinto d'obbligo per aumento delle prestazioni	€ 119.009,69
Importo complessivo stimato dell'appalto	**€ 714.058,13**

Il presente appalto ha un valore complessivo stimato inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023.

L'importo effettivo del contratto sarà quello risultante moltiplicando il numero delle ore di servizi effettivamente erogate – e fatturate secondo le modalità di cui al successivo art. 23 – per il prezzo orario indicato di seguito, al netto del ribasso offerto dall'operatore aggiudicatario in sede di gara:

Importo orario stimato del servizio: € 22,89.

Il corrispettivo-prezzo orario è riferito a prestazioni diurne (ore 7.00-20.00) in giorni non festivi. Il corrispettivo orario è comprensivo di qualsivoglia spesa per l'esecuzione dei servizi, dell'attività prestata dal coordinatore unico dei servizi, delle spese di trasporto e delle attrezzature varie impiegate nel servizio.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguirle alle condizioni originariamente previste, senza possibilità di risolvere il contratto.

ART. 14 – CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente,

garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà allegare all'offerta tecnica un Progetto di assorbimento del personale, che dia conto delle modalità e dei termini di riassorbimento del personale, secondo quanto meglio precisato nel Disciplinare.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati di seguito:

RUOLO	SESSO (F/M)	MONTE ORE SETTIMANALI*	CCNL	QUALIFICA	LIVELLO	TIPO DI CONTRATTO	LUOGO DI LAVORO
EDUCATORE 1	F	33,5	COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D1	INDETERM	TREVI-FOLIGNO-SPOLETO
EDUCATORE 2	F	3	COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D1	INDETERM	TREVI
EDUCATORE 3	F	7	COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D1	INDETERM	FOLIGNO-TREVI
EDUCATORE 4	F	18	COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D1	DETERMIN	TREVI
EDUCATORE 5	F	28	COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D1	INDETERM	FOLIGNO- TREVI
EDUCATORE 6	F	32	COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D1	INDETERM	FOLIGNO- TREVI
EDUCATORE 7	F	3	COOP. SOCIALI	EDUCATORE	D1	DETERMIN	TREVI
**relativo al servizio oggetto di gara*							

ART. 15 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Con le specificazioni riportate nel Disciplinare di gara, l'appalto verrà svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP accessibile all'indirizzo *www.acquistinretepa.it*, tramite RDO (Richiesta di offerta) aperta, e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 36/2023.

In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nella Relazione Tecnica, con l'avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto sarà retribuito unicamente mediante il corrispettivo unitario di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva.

ART. 16 – MODIFICHE AL CONTRATTO

a) Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, e nei casi in cui se ne riscontri la necessità, il committente si riserva l'opzione di prorogare l'affidamento dei servizi

di cui al presente Capitolato per un ulteriore anno mediante comunicazione via PEC da trasmettere all'aggiudicatario almeno 30 giorni prima del termine dell'affidamento. L'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e nella restante documentazione di gara, comprensiva dell'offerta tecnica ed economica. L'importo stimato per la proroga è pari a € 148.762,11;

b) Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, il committente si riserva di richiedere in corso di esecuzione, qualora si dovesse rendere necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, c.d. *"quinto d'obbligo"*; l'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguirle alle condizioni originariamente previste, senza possibilità di risolvere il contratto. L'importo stimato massimo del quinto d'obbligo per aumento delle prestazioni è pari a € 119.009,69.

ART. 17 – CARATTERE DEI SERVIZI

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e come tali non possono essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il committente può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 18 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga:

1) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Ente, in osservanza della normativa di settore e di tutte le prescrizioni in materia, e nel rispetto degli ulteriori migliorie offerte in sede di gara;

2) ad individuare un proprio Coordinatore unico per tutti i servizi oggetto del presente appalto;

3) a comunicare preventivamente agli uffici comunali competenti tutti i dati degli

addetti al servizio, essendo facoltà del committente chiedere in ogni momento con comunicazione motivata la sostituzione di uno o più addetti, senza diritto da parte dell'aggiudicatario a reclamare compensi o indennità di alcun genere. L'aggiudicatario è comunque responsabile, a norma di legge, del personale adibito al servizio;

4) ad adottare gli opportuni provvedimenti per le sostituzioni del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo;

5) a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

6) a garantire la continuità educativo-assistenziale mediante l'impiego del medesimo personale per tutta la durata dell'appalto, compatibilmente con le proprie effettive possibilità organizzative;

7) a garantire uno spazio neutro per lo svolgimento degli incontri protetti, ubicato nel territorio del Comune di Trevi, facilmente raggiungibile anche dai mezzi pubblici ed adeguato negli spazi e negli arredi alla destinazione d'uso;

8) ad assicurare l'aggiornamento professionale dei propri operatori mediante la partecipazione degli stessi a corsi di formazione riconosciuti. A tale scopo, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere annualmente al Committente l'elenco dei corsi a cui hanno partecipato gli operatori in servizio, specificando destinatari, titolo, relatori, durata e modalità di partecipazione;

9) a dare immediata e puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dal Committente.

ART. 19 – OSSERVANZA NORME CCNL, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto, restando sin d'ora l'ente appaltante esonerato da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

L'aggiudicatario è, inoltre, obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti

addetti al servizio oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti dei socí, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro alla data dell'offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di violazione accertata degli obblighi di cui sopra l'ente appaltante applica la procedura di cui all'art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti.

Per tali inadempienze l'ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 20 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale di aggiudicazione, sotto forma di cauzione o fideiussione. Non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 193 del 2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato del predetto decreto, in attuazione dell'articolo 117 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata all'Ente prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito ai sensi

dell'articolo 117 del Codice dei contratti; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di documentazione, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 5, del Codice dei Contratti, l'Ente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Ente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Ente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma 9, e 117, comma 11, del Codice dei contratti.

ART. 21 – RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

L'aggiudicatario deve adottare nel corso dell'esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale, di quello dell'ente appaltante e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'aggiudicatario è responsabile, senza riserve od eccezioni, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del presente appalto.

A tale scopo l'aggiudicatario deve munirsi, a proprie spese, di idonea polizza assicurativa comprendente la responsabilità civile RCT/RCO con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00, oltre che una polizza infortuni che copra quale categoria assicurata il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi.

La predetta copertura assicurativa deve essere espressamente prevista anche per eventuali volontari e tirocinanti.

La polizza, debitamente quietanzata, deve essere presentata dall'aggiudicatario al Committente prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alle relative scadenze.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'aggiudicatario.

L'esistenza di tale polizza non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Per i danni ai beni di proprietà del Committente o di terzi ospitanti i servizi in oggetto l'aggiudicatario deve provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate.

In difetto vi provvederà il Committente addebitandone l'importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali, all'aggiudicatario.

ART. 22 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI

L'Appaltatore è responsabile, ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati, del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio. L'Appaltatore

procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Committente o comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza in osservanza della normativa vigente.

L'Appaltatore, preso atto che i dati e le informazioni trattati nell'ambito del Contratto sono coperti da segreto d'ufficio ovvero riservate, si impegna a non divulgare tali dati o informazioni dei quali essa può venire in possesso nel corso dello svolgimento delle attività effettuate da proprio personale.

Del pari, tutte le informazioni acquisite per l'esecuzione dovranno essere custodite con la massima cura, distrutte subito dopo il termine dell'utilizzo e non dovranno essere oggetto di copia, né totale, né parziale.

Il Committente riterrà l'Appaltatore responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, a esso o ai suoi dipendenti ascrivibile.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016, con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'appaltatore verrà designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 23 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento delle prestazioni regolarmente espletate dall'aggiudicatario viene effettuato in rate mensili posticipate dietro presentazione di fattura, con allegato apposito rendiconto mensile delle ore prestate.

Si precisa che ogni tipologia di prestazione deve essere fatturata distintamente, secondo le indicazioni fornite dal Committente.

In caso di mancata trasmissione del rendiconto, l'Ente non procederà al pagamento delle relative fatture.

L'importo sarà pari al corrispettivo del servizio reso detratto di eventuali riduzioni per penali.

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine il Comune di Trevi provvederà al pagamento delle forniture, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato". Il Gestore dovrà comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I termini di pagamento di cui al presente articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente paragrafo, senza che tale sospensione possa legittimare l'aggiudicatario alla sospensione del servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, il Committente non eseguirà alcun pagamento all'aggiudicatario. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati, dal Comune di Trevi, tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione dell'affidamento, qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013 è obbligatoria la fatturazione elettronica. I dati da evidenziare in fattura sono Codice Univoco Ufficio e CIG dell'affidamento.

Ai sensi dell'art 1 del Dl 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 96 del 21 giugno 2017, il Comune di Trevi è soggetto al meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/72, introdotto con comma 629 e ss. dalla Legge 190/2014. Le fatture elettroniche dovranno pertanto contenere la

seguente dicitura "IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 – Scissione dei pagamenti".

Qualora il DURC, acquisito dall'Ente segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Capitolato, il Comune provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tal caso il Comune provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi. Meccanismo analogo opererà in caso di esito negativo dei controlli svolti ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente capitolato, il Comune di Trevi procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Committente potrà procedere direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario in forza del presente capitolato.

ART. 24 – SUBAPPALTO E CESSIONE

Salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla; la violazione determina la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In osservanza dei principi di buon andamento e risultato, anche in considerazione della natura di contratto ad alta intensità di manodopera, tenuto conto della rilevanza del servizio rivolto ad una particolare tipologia fragile di utenza, della connessa esigenza di garantire un efficace controllo da parte della Committenza, anche al fine di garantire la qualità del servizio nonché una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, non è consentito il subappalto delle prestazioni educative, tra le quali rientrano anche le attività di coordinamento.

Fatto salvo quanto sopra, è consentito il subappalto secondo i limiti e le modalità disciplinate dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 per il solo servizio di formazione

permanente del personale, le cui tematiche dovranno essere preventivamente concordate con il committente. A tal fine l'operatore economico deve dichiarare la volontà di subappaltare tali prestazioni nel DGUE.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, le prestazioni subappaltabili di cui al comma precedente non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'Ente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel Disciplinare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

ART. 25 – PENALITÀ

L'aggiudicatario, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente capitolato e nel contratto che seguirà l'aggiudicazione, è soggetto a penalità nel caso di:

1. inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato, delle clausole contrattuali e/o di ogni altra prescrizione prevista per l'esecuzione del servizio;
2. carenze nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio;
3. inosservanza delle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, nonché all'obbligo di provvedere con celerità alla sostituzione del personale a qualunque titolo assente;

4. mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel progetto di organizzazione del servizio presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale ed ai sistemi di controllo della qualità.
5. ritardi nell'esecuzione dei servizi;
6. mancato o ritardato adempimento degli obblighi di comunicazione e informazione;
7. violazione di norme di legge nell'esecuzione del servizio e/o violazione di norme di correttezza e decoro nell'esecuzione del servizio come ad esempio l'utilizzo di un contegno scorretto verso gli utenti da parte del personale della ditta aggiudicataria;
8. difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata;
9. inosservanza di impegni assunti verso il Comune di Trevi;
10. mancata risposta a contestazioni scritte a cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni;
11. ogni altro verificarsi di circostanze tali da giustificare la misura della penale nell'ottica di garantire i servizi secondo le modalità previste dall'Ente anche in considerazione della particolare natura dei servizi e della tipologia di utenza;

La misura delle penalità varia per ciascuna infrazione da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) a seconda della gravità dell'inadempienza ed al protrarsi della situazione pregiudizievole da valutarsi da parte del Committente a suo insindacabile giudizio, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui al successivo articolo 24.

Il quantum della penale sarà valutato dall'Ente, in osservanza dei principi di buon andamento, correttezza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, in relazione alla tipologia di fattispecie, alla gravità del fatto, all'eventuale ripetizione dello stesso o comunque all'eventuale verificarsi di ulteriori inadempimenti o irregolarità e delle relative conseguenze in termini di qualità del servizio tenuto conto anche delle eventuali segnalazioni da parte dell'utenza.

Qualora si verifichino le ipotesi sopra indicate, il Comune di Trevi procede

tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
L'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Ente entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.

La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.
L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso in cui l'aggiudicatario dimostri in modo incontestabile che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore o nel caso in cui dia prova dell'insussistenza del fatto.
Non possono essere applicate penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale; il raggiungimento di detto limite costituisce sempre grave negligenza contrattuale e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.
Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.
L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente di ottenere il risarcimento dei maggiori danni anche all'immagine.
Le penali saranno, a discrezione dell'Ente, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o riscosse avvalendosi della cauzione definitiva che l'Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).
Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata del servizio e prima della stipulazione del contratto d'appalto.
In ogni caso, a seguito di eventuale segnalazione la ditta aggiudicataria dovrà rispondere al Comune di Trevi entro 48 ore dalla segnalazione, rilevando le misure

adottate per la risoluzione dei problemi o l'adeguamento a quanto richiesto.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

L'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto nei modi e nelle ipotesi previste dall'art. 122, del Codice dei Contratti.

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice dei Contratti.

Fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'articolo 122, in osservanza dei principi di buon andamento, correttezza e risultato, si elencano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, talune fattispecie al ricorrere delle quali l'Ente potrà risolvere il contratto qualora ritenga sussistano circostanze gravi tali da giustificare siffatta misura nell'ottica di garantire i servizi secondo le modalità previste e desiderate dall'Ente anche in considerazione della particolare natura dei servizi e della tipologia di utenza:

- abbandono dell'appalto o mancato avvio del servizio;
- reiterati o comunque rilevanti ritardi nell'esecuzione dei servizi;
- carenze nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio;
- utilizzo di personale inadeguato sotto il profilo morale, delle competenze e in generale dei requisiti richiesti e di legge;
- violazione di norme di legge nell'esecuzione del servizio;
- violazione di norme di correttezza e decoro nell'esecuzione del servizio;
- contegno scorretto verso gli utenti da parte del personale della ditta aggiudicataria;
- inadempimento delle disposizioni di cui al presente capitolato e/o di ogni altra prescrizione prevista per l'esecuzione del servizio;
- nel caso di esito negativo a seguito delle verifiche e dei controlli previsti nel presente capitolato e nella restante documentazione;
- verificarsi di episodio gravemente lesivo della persona, dei diritti e dei beni degli utenti, dei loro familiari e del personale scolastico;
- venir meno del possesso dei requisiti di partecipazione in sede di esecuzione;
- inosservanza delle norme contrattuali nonché di legge di carattere, previdenziale,

assicurativo contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;

- non attuazione del progetto presentato in sede di gara;
- rilevanti difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata;
- mancato o ritardato adempimento degli obblighi di comunicazione e informazione;
- inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune di Trevi;
- dopo due (2) contestazioni scritte a cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni;
- dopo due (2) contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o del regolamento relative al servizio;
- cessione in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- qualora si rendessero disponibili strumenti di acquisto CONSIP o di altro soggetto aggregatore compatibili ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- ogni altro verificarsi di circostanze gravi tali da giustificare la misura della risoluzione nell'ottica di garantire i servizi secondo le modalità previste dall'Ente anche in considerazione della particolare natura dei servizi e della tipologia di utenza;
- ogni altra inadempienza cui consegue la risoluzione del contratto prevista nella legge o nella documentazione di gara anche se qui non richiamata, o per ogni altro fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione seguirà le modalità previste dalla normativa vigente per la specifica ipotesi, se espressamente indicate, o, negli altri casi, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, troverà applicazione tramite semplice dichiarazione di risoluzione da effettuarsi con PEC o raccomandata da parte dell'Ente.

La risoluzione del contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'aggiudicatario, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento

contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale dei servizi effettuati, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi dall'Ente all'Appaltatore. In tal caso l'aggiudicatario nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della comunicazione via PEC.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili ivi compresi i danni all'immagine.

In caso di risoluzione l'operatore economico sarà comunque soggetto ad ogni tipo di responsabilità penale, civile, tributaria, amministrativa o di altro tipo.

Salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Ente può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Ente mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Ente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

ART. 27 – CONTROLLI

Spettano al Committente ampie facoltà di indirizzo in merito al preciso adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore; il Committente si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento, nei modi ritenuti più idonei, controlli

qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

L'Appaltatore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli disposti dal Committente e ad ottemperare a tutte le richieste effettuate dal medesimo. Il Coordinatore unico dei servizi nominato dall'Appaltatore dovrà prestare tutta la collaborazione necessaria a detta attività di controllo.

Eventuali inadempienze alle prescrizioni contrattuali rilevate a seguito di controlli saranno valutate con tempestività in contraddittorio con l'Appaltatore al fine dell'applicazione delle penalità e delle eventuali ulteriori conseguenze previste e di legge.

Il Committente, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare uno o più responsabili dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto che verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

In particolare, le attività di controllo saranno effettuate in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018 e saranno volte a valutare i seguenti aspetti:

- qualità del servizio (conformità a tutti gli standard richiesti nel capitolato e proposti in via migliorativa nell'offerta tecnica);
- adeguatezza delle prestazioni;
- soddisfazione dell'utente;
- rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi da parte dell'appaltatore;
- rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

ART. 28 – REVISIONE DEI PREZZI

Revisione prezzi generale

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o

in diminuzione, superiore al 5 per cento, trova applicazione la revisione dei prezzi.

In particolare in caso di variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'affidamento superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione per la parte eccedente il cinque per cento (5%), in relazione alle prestazioni ancora da eseguire, secondo le previsioni di cui al presente articolo.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi trovano applicazione gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi, gli indici delle retribuzioni contrattuali e le ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici, di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) e comma 4 del D.lgs. 36/2023, in rapporto alla loro effettiva incidenza sul contratto. Spetta all'operatore economico richiedere la revisione in aumento dei prezzi e produrre la documentazione a comprova dell'effettiva incidenza delle variazioni suddette nell'esecuzione del contratto.

Resta sempre ferma la facoltà dell'Ente, in osservanza dei principi di buon andamento, risultato, economicità e proporzionalità, di accertare nel concreto il verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva a fondamento della richiesta di revisione ed in particolare l'effettivo aumento dei costi dei fattori produttivi da parte dell'operatore economico per l'esecuzione dello specifico contratto e conseguentemente valutare, in ragione dell'esito delle verifiche svolte, se riconoscere o meno e in che misura la revisione dei prezzi; a tale scopo può richiedere dettagliata ulteriore documentazione a comprova.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, la revisione dei prezzi opera soltanto sulle prestazioni ancora da eseguire, mentre non potrà essere richiesta alcun importo per le prestazioni già eseguite o parzialmente eseguite.

La revisione dei prezzi opera a seguito di istanza inviata all'Ente da parte dell'Appaltatore, contenente la richiesta motivata e l'indicazione dettagliata dei calcoli operati per stabilire la misura della variazione.

L'Ente valuta l'istanza e, in particolare, la sussistenza delle variazioni individuate dall'Appaltatore e la loro effettiva incidenza, eventualmente richiedendo chiarimenti. All'esito, qualora ritenga sussistere le variazioni secondo quanto previsto dal presente articolo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento (80%) della

variazione per la parte eccedente il cinque per cento (5%). Nel caso in cui sia accertata una variazione dei prezzi superiore alla soglia del 5%, ma in misura inferiore a quella indicata dall'Appaltatore nella richiesta, i prezzi sono aggiornati nella misura individuata dall'Ente con motivazione adeguata dei calcoli effettuati.

Nel caso in cui l'Ente ritenga che non si siano verificate variazioni o che le variazioni non abbiano superato la percentuale di rilevanza suddetta o che non sia dimostrata l'incidenza delle stesse, rigetta la richiesta dell'Appaltatore motivando adeguatamente sui calcoli effettuati.

Il RUP, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, eventualmente prorogabili di altri 30 in caso di richiesta di chiarimenti o di particolare complessità dei calcoli, risponde alla richiesta di variazione.

La richiesta di variazione dei prezzi ai sensi del presente articolo non troverà applicazione nel corso del primo anno di esecuzione del contratto. Dal secondo anno, la richiesta non potrà essere avanzata più di una volta per ogni anno di esecuzione.

La revisione in diminuzione può essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita procedura avviata d'ufficio dalla stessa Stazione Appaltante.

In caso di adeguamento dei costi del lavoro ai sensi del successivo paragrafo l'Ente, nel valutare la fondatezza e la misura della revisione dei prezzi di cui al presente paragrafo, dovrà tener conto del relativo aumento o diminuzione conseguente all'adeguamento in modo da evitare, in osservanza dei principi di proporzionalità ed economicità, che la somma dei meccanismi di adeguamento realizzi una sproporzione rispetto all'originario equilibrio iniziale (A mero titolo esemplificativo: l'Ente si riserva la facoltà di non riconoscere una revisione prezzi dovuta – ad esempio - ad una variazione degli indici contrattuali qualora essa non sia idonea, in ragione di un adeguamento del costo del lavoro già posto in essere, ad incidere concretamente sull'equilibrio contrattuale.)

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

<u>Adeguamento del costo del lavoro</u>

In osservanza dei principi di buon andamento e risultato, al fine di garantire la corretta

esecuzione del servizio nel rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali, ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice, considerato che è in corso la revisione di alcuni contratti di lavoro, nel caso di aumento delle retribuzioni in misura superiore ai valori presi in considerazione per la stima dell'importo della manodopera del presente appalto, l'Ente si riserva la facoltà di aumentare l'importo del contratto di una somma pari alla differenza tra i costi del lavoro stimati per la presente procedura, e l'aumento risultante dal CCNL. In caso di aumento delle retribuzioni in misura inferiore a quello stimato per il presente appalto, l'Ente si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto al fine di garantire l'economicità dell'appalto e al contempo garantire il buon andamento del servizio. Spetta in ogni caso all'Ente valutare, anche eventualmente a fronte di istanza da parte dell'operatore economico, la fondatezza e la misura dell'adeguamento del costo del lavoro di cui al presente paragrafo in osservanza dei principi di buon andamento, risultato, proporzionalità ed economicità al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio nel rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali.
In caso di revisione prezzi ai sensi del precedente paragrafo l'Ente nel valutare la fondatezza e la misura dell'adeguamento del costo del lavoro di cui al presente paragrafo dovrà tener conto del relativo aumento o diminuzione conseguente alla revisione prezzi in modo da evitare, in osservanza dei principi di proporzionalità ed economicità, che la somma dei meccanismi di adeguamento realizzi una sproporzione rispetto all'originario equilibrio iniziale.

ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo allo svolgimento del servizio verrà stipulato piattaforma telematica di negoziazione MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di CONSIP accessibile all'indirizzo *www.acquistinretepa.it*.

Le spese di bollo, stipulazione, eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto di appalto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 30 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere durante la vigenza contrattuale risulterà competente il foro di Spoleto.

ART. 31 – RINVIO

Per quanto non previsto, nel presente capitolato speciale e nel bando, si fa riferimento al D.Lgs. 36/2023, alle norme vigenti ed al Codice Civile in materia di contratti.

ART. 32 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE

L'impresa, con la partecipazione alla procedura, accetta tutte le clausole e condizioni riportate nel presente capitolato, nessuna esclusa.

ART. 33 – ALLEGATI

Sono allegati al presente Capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Allegato A) Protocollo di legalità (Patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Trevi).

Allegato A

Prefettura di Perugia

Comune di Trevi

Prefettura - U.T.G. di Perugia

INTESA

PER IL RINNOVO DEL PATTO DI LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE

TRA

LA PREFETTURA –U.T.G. DI PERUGIA

E

IL COMUNE DI TREVI

PREMESSO

che le organizzazioni criminali mafiose manifestano una crescente tendenza ad affermare la propria presenza anche al di fuori delle Regioni d'origine, richiedendo elevata attenzione ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;

che, come evidenziato in recenti attività d'indagine sull'operatività di sodalizi mafiosi nel Centro e Nord Italia, tale presenza assume connotazioni diverse in funzione del territorio ove si manifesta, spesso caratterizzandosi per un'elevata capacità mimetica funzionale al raggiungimento degli scopi criminosi e per uno spostamento del proprio baricentro d'azione verso l'attività d'impresa, con ciò imponendo la necessità di una rimodulazione dell'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni mafiose, orientata ad evitarne la diffusione ed il silente radicamento sul territorio pur in assenza di eclatanti manifestazioni criminose che ne comprovino manifestamente la presenza;

che anche in Umbria recenti provvedimenti giudiziari hanno evidenziato la sussistenza di infiltrazioni della malavita organizzata mafiosa, in particolare ponendo in luce l'esistenza di un sodalizio di stampo 'ndranghetista, insediato sul territorio perugino ma con solidi collegamenti con cosche del Crotonese ed interessi in settori dell'economia legale quali l'edilizia in primo luogo, ma anche il commercio, l'intrattenimento, il fotovoltaico;

che la stessa Relazione Annuale della Direzione Nazionale Antimafia, con specifico riferimento al territorio di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia, indica come le risultanze delle indagini documentino il rischio di una *"silente infiltrazione nell'economia del territorio di criminalità di stampo mafioso di matrice allogena"* di cui l'efficace attività investigativa ha disvelato la strisciante infiltrazione economica, in particolare nel settore dell'edilizia, strumentale ad acquisire una "facciata pulita";

che è pertanto avvertita la necessità di impedire che organizzazioni criminali, pur estranee al contesto umbro ed operanti in altre aree territoriali del Paese, possano reinvestire i propri illeciti profitti in questo territorio anche attraverso l'infiltrazione in specifici settori di attività economica considerati ad alto rischio di inquinamento o penetrazione mafiosi;

che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando a pieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

che il Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro con circolare in data 29 maggio 2014 ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";

che, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura e il Comune di Trevi integrando le sinergie già esistenti con ulteriori azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, del commercio, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata;

VISTI

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 201/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 recante "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" che ha novellato l'art. 2365 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alle disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate";

il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", con riferimento all'art.25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamenti sanzionatorio delle condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

la circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/119/20 (8) del 20 maggio 2014 inerente le c.d. "opere a scomputo";

il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale stipulato in data 14 novembre 2016 tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia ed il Comune di Trevi e rinnovato, per un biennio, il 5 luglio 2019;

CONSIDERATA

l'opportunità di procedere all'ulteriore rinnovo del suindicato Protocollo di legalità stipulato in data 14 novembre 2016 e rinnovato il 5 luglio 2019;

RITENUTO

che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra il Comune di Trevi e la Prefettura – U.T.G. di Perugia del presente atto di rinnovo del "**Protocollo di legalità**" finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle "informazioni" del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO:

APPALTI PUBBLICI

Art. 1

(Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e tenuto conto delle modifiche legislative introdotte in materia di documentazione antimafia con L. 11 agosto 2014, n. 114 e D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, la Prefettura ed il Comune si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, co. 53, della L. 190/2012 (per i quali la L. 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria sia obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori), il Comune si impegna ad inserire nei propri bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte contraenti di comprovare l'avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o altro procedimento di scelta del

contraente. Analoga prova di avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera;

b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, il Comune – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – provvederà ad acquisire l'informazione antimafia (con le modalità indicate nell'art 2 del presente protocollo):

b1) per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici di valore superiore a 250.000,00 euro, o servizi e forniture di valore superiore a 150.000,00 euro;

b2) per tutti i subappalti e subcontratti di valore superiore a 50.000,00 euro;

c) la Prefettura attiverà i relativi controlli e verifiche al fine di procedere al rilascio dell'informazione liberatoria, come previsto dall'art. 2 del presente protocollo;

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma 1 punto a) del presente articolo, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Art. 2

(Informative antimafia)

Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, il Comune di Trevi acquisisce la documentazione antimafia, esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Decorsi trenta giorni dalla data di inserimento della richiesta nella B.D.N.A. ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni, il Comune di Trevi procederà anche in assenza della informazione antimafia.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune di Trevi non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero annulla l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero – se già rilasciata – intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Nel caso in cui l'operatore economico nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, il Comune di Trevi dovrà segnalare che le verifiche antimafia sono effettuate anche in attuazione del presente protocollo. Il Comune si impegna, altresì, a dare comunicazione alla Prefettura di Perugia di avere attivato le suddette verifiche.

Art. 3

(Clausole)

In aderenza a quanto previsto dalle linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune di Trevi s'impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola nr. 1: *"Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p."*;

b) Clausola nr. 2: *"Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p.,* ***321 c.p.,*** *322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."*.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui al presente protocollo, il Comune di Trevi prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Inoltre il Comune di Trevi prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione le seguenti ulteriori clausole:

- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- divieto di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 4

(Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Trevi ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Oltre le informazioni e certificazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse ai predetti contratti pubblici, il Comune di Trevi si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie".

A tale scopo, il Comune di Trevi si obbliga a:

- verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane

SPA, nonché secondo le modalità previste dal citato art. 3 della L. 136/2010, al fine di prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati,;

- richiamare il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

Art. 6

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

Il Comune di Trevi verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

In caso di inadempienza il Comune di Trevi si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7

(Sicurezza sul lavoro)

Il Comune di Trevi si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune di Trevi risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 8

(Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica)

Il Comune si impegna a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata-P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato – a proprie spese – le opere di urbanizzazione

primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (c.d. "opere a scomputo"). Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

Il Comune si impegna altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata e si riserva di richiedere alla Prefettura apposita informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria[1], gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 nei confronti degli esecutori dei lavori:

a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" comunque affidati aventi valore superiore ad € 250.000,00.

COMMERCIO

Art. 9

(Azioni per la tutela della legalità nelle attività economico-commerciali)

Ai fini della massima tutela della legalità delle attività economico-commerciali, in particolare nei settori afferenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attività di ristorazione, caffè bar ecc., le attività ricettive, l'intrattenimento, i giochi, la raccolta di scommesse, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, la Prefettura ed il Comune, fermo restando l'esercizio delle competenze alle stesse rimesse dalle normative vigenti, si impegnano a porre in essere azioni condivise volte a implementare e finalizzare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo volto ad intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi proprietari o di gestione, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.

In particolare, il Comune:

a) provvederà, attraverso la Polizia Municipale, ad una campagna di controlli di polizia amministrativa nei locali ed esercizi pubblici della città al fine di verificare il rispetto delle normative di settore e l'osservanza delle prescrizioni imposte per l'esercizio delle attività dando avvio – ove ne ricorrano i presupposti – ai

[1] Corte di Giustizia delle Comunità europee sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C- 412/04.

conseguenti procedimenti amministrativi finalizzati alla sospensione o revoca delle autorizzazioni o alla sospensione o cessazione delle attività. Tali controlli potranno avvenire secondo modalità e priorità prescelte dalla stessa Amministrazione, ovvero su specifica richiesta della Prefettura o delle Forze di Polizia in relazione anche a specifiche segnalazioni pervenute agli uffici ovvero a seguito di valutazioni espresse al Tavolo del coordinamento;

b) provvederà ad indirizzare alla Prefettura, con cadenza mensile, la segnalazione relativa alle variazioni di tipologia di attività ovvero al rilascio autorizzazioni amministrative o a variazioni di titolarità afferenti ai suindicati settori di attività considerati maggiormente a rischio di infiltrazione, nonché a quelli che potranno essere, di volta in volta, individuati e concordati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sulla base di indicatori sintomatici o evidenze informative che suggeriscano l'esigenza di un più capillare monitoraggio degli stessi;

c) valuterà, in relazione a specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di decoro urbano presi in esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'adozione di provvedimenti ordinatori contingibili e urgenti volti a limitare la vendita o l'asporto di bevande alcoliche come anche la regolamentazione con possibili limitazioni degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e di svolgimento di attività commerciali che praticano la vendita di bevande alcoliche; ciò al fine anche di prevenire i fenomeni di illegalità e disturbo alla quiete ricollegabili al deflusso dell'utenza o alla sosta di essa nelle prossimità esterne ai locali;

Ai medesimi fini, la Prefettura:

a) sulla base degli elementi informativi acquisiti tramite le Forze di Polizia, segnalerà al Comune le eventuali esigenze di pubblica sicurezza rilevanti al fine di denegare il rilascio di autorizzazioni ai sensi di legge, ovvero proponendo, ove le autorizzazioni siano state già rilasciate, la loro sospensione, la cessazione dell'attività o revoca;

b) attraverso gli organi informativi, attiverà verifiche a fini di analisi e monitoraggio sui segnalati mutamenti di titolarità delle licenze commerciali, riservandosi di comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali risultanze di interesse ai fini istituzionali dell'ente;

c) porterà periodicamente l'esito della suddetta attività di analisi e monitoraggio all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica anche ai fini di condivisione dei patrimoni conoscitivi e per ogni utile orientamento delle azioni da porsi in essere da parte dell'Amministrazione comunale nei settori di competenza.

CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Art. 10

(Controlli finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare e delle illegalità nel settore abitativo)

La Prefettura ed il Comune si impegnano a concordare e porre in essere, previo esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirate azioni di vigilanza ai fini di prevenire possibili situazioni di degrado dei compendi abitativi e di contrastare eventuali fenomeni di irregolarità o sfruttamento dell'immigrazione.

In particolare, la Polizia Municipale, nell'esercizio anche dei propri compiti di vigilanza e polizia anagrafica e d'intesa con le Forze di Polizia, provvederà a pianificare una campagna di controlli finalizzati a verificare:

a) il rispetto del divieto di dare alloggio o concedere in locazione immobili a stranieri privi di titolo di soggiorno di cui all'art. 12, comma 5-bis, del D.Lgs. 286/1998;

b) l'eventuale sussistenza di casi di fittizia residenza o domiciliazione finalizzati all'elusione delle vigenti normative in materia di permesso di soggiorno e di ricongiungimento, segnalando altresì alle Forze di Polizia eventuali casi sospetti;

c) l'eventuale sussistenza di fattispecie di sovraffollamento abitativo, da segnalare anche alle autorità sanitarie competenti, ovvero di occupazioni abusive di alloggi e/o immobili a destinazione diversa da quella abitativa;

d) l'eventuale sublocazione di unità abitative finalizzata al favoreggiamento di attività criminose.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dal presente protocollo il Comune di Trevi ne curerà l'inserimento nei bandi prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo superiore a 250.000,00 euro e di forniture e servizi di importo superiore ad € 150.000,00.

In particolare il Comune di Trevi riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

La presente Intesa per il rinnovo del Patto di Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è ulteriormente rinnovabile.

Perugia, 4 luglio 2022

LE PARTI

Il Prefetto di Perugia
(*Armando Gradone*)

Il Sindaco di Trevi
(*Bernardino Sperandio*)

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2022 con la Prefettura di Perugia , tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/Trevi/, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.";

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., **321 c.p.,** 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e inadempimento delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie".